



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 23 settembre 2026

DELIBERA n.1

OGGETTO: Relazione della Commissione interna a seguito della delibera n.4 dell'8 luglio 2026 del Consiglio Giudiziario, ed eventuali deliberazioni conseguenti.

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
nella seduta del 23 settembre 2026

7 presenti aventi diritto al voto,
all'unanimità

ha adottato la seguente deliberazione:

“IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Lette le note del 25 giugno e 1° luglio 2026, con le quali l'Agente di Governo ha comunicato che è in via di elaborazione l'Action Plan per l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte EDU il 19 febbraio 2026 e divenuta irrevocabile, nel ricorso 14396/24 (Simoncini c. San Marino), mandando al Consiglio Giudiziario per quanto di competenza;

Letta la sentenza della Corte EDU;

Letta la nota trasmessa dall'avv. Elia Santi in nome e per conto dell'Uditore Massimiliano Simoncini;

Vista la delibera consiliare n. 4 dell'8 luglio 2026, con la quale è stata istituita una Commissione interna incaricata di approfondire le questioni rappresentate dall'Agente di Governo e di redigere una relazione istruttoria, con una proposta di deliberazione da sottoporre per la discussione e l'approvazione al Consiglio Giudiziario;

Letta la relazione della Commissione depositata l'8 settembre 2026 (di seguito, “Relazione Istruttoria”), che qui deve intendersi richiamata;

Vista la lettera inviata il 15 settembre 2026 dall'avv. Antonio Masiello, in nome e per conto dell'Uditore Simoncini, e ribadita la competenza del Consiglio Giudiziario a dare riscontro alla richiesta dell'Agente di Governo. Come già osservato con delibera 8 luglio 2026 - spetta al Governo la predisposizione (e la presentazione al Comitato dei Ministri) del piano di azione per l'approntamento delle misure necessarie all'attuazione del giudicato della Corte EDU, in coerenza con i principi e le regole dell'ordinamento giuridico interno, così come la designazione



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

di un coordinatore (in persona dell'Agente di Governo) il quale, su mandato del Congresso, può interloquire con le altre autorità nazionali ritenute competenti a valutare le medesime misure;

Considerato, come puntualmente esposto nella Relazione Istruttoria in linea di diritto:

- a) che l'ordinamento giuridico sammarinese non consente la revisione/revocazione di sentenze civili o amministrative passate in giudicato sulla base della sentenza della Corte EDU del 19 febbraio 2026;*
- b) che neppure l'eventuale annullamento dell'atto impugnato (che imporrebbe al giudice amministrativo di riesaminare il ricorso prescindendo dall'efficacia della legge di interpretazione autentica) avrebbe l'effetto dell'automatica reintegrazione del ricorrente quale Commissario della Legge, ma restituirebbe al Consiglio Giudiziario ogni iniziativa conseguente;*
- c) che, rispetto ai fatti valutati dalla sentenza della Corte EDU, sono sopravvenute nel tempo plurime riforme del sistema di giustizia e dell'ordinamento giudiziario sammarinese, che sono stati profondamente riformati con leggi anche di rango costituzionale (Legge Costituzionale n. 1/2021, articoli da 7 a 9; Regolamento interno del Consiglio Giudiziario, articoli da 20 a 29; Legge qualificata n. 2/2021; Codice Etico dei Magistrati). Si tratta di riforme che hanno consentito la razionalizzazione e l'ammodernamento secondo gli standard europei e convenzionali del sistema giudiziario sammarinese, consolidandone il sicuro innesto nel prisma della rule of law e dello stato di diritto, come in più occasioni riconosciuto dagli organismi chiamati a verificarne la tenuta (GRECO, APCE, GREVIO, GRETA etc.);*
- d) che, in conformità al nuovo e sopravvenuto assetto costituzionale dell'ordinamento giudiziario, l'unico strumento risulta essere quello della valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per dare corso alla richiesta al Consiglio Grande e Generale di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della Legge Costituzionale n. 1/2021, esulando ogni altra richiesta o pretesa dalle competenze e dai poteri che la legge attribuisce al Consiglio Giudiziario;*

Considerata inoltre l'attenta analisi della Relazione Istruttoria in merito ai fatti e alle circostanze sopravvenuti anch'essi rispetto a quelli oggetto di esame nella sentenza della Corte EDU. In particolare:

I. Le valutazioni di professionalità alle quali l'avv. Massimiliano Simoncini si è sottoposto nell'ambito delle procedure di reclutamento bandite nel periodo 2020 – 2023 per i posti di Commissario della Legge e di Procuratore del Fisco, e segnatamente:

- a) la relazione del Dirigente del Tribunale 20 dicembre 2020 (approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 26 gennaio 2021, impugnata con ricorso respinto in tutti i gradi di giudizio, ordinari e straordinari, assegnati a giudici estranei alla vicenda devoluta alla Corte EDU), con cui il magistrato ha riportato una valutazione decisamente negativa a ricoprire la funzione di Commissario della Legge;*



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

- b) *la relazione del Dirigente del Tribunale 23 dicembre 2023 (approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 12 gennaio 2024, impugnata con ricorso respinto in tutti i gradi di giudizio, assegnati a giudici estranei alla vicenda devoluta alla Corte EDU), con cui il magistrato ha riportato ancora una volta una valutazione negativa a ricoprire la funzione di Commissario della Legge;*
- c) *la relazione del Dirigente del Tribunale 23 dicembre 2023 (approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 12 gennaio 2024 e non impugnata), con cui il magistrato ha infine riportato una valutazione negativa a ricoprire la funzione di Procuratore del Fisco;*

II. *La progressiva gravità dei fatti illeciti per cui l'avv. Simoncini è stato attinto da plurime condanne in sede disciplinare. In particolare, per:*

- a) *essersi sottratto all'obbligo di astensione e avere emesso provvedimenti in situazione di conflitto di interesse, per cui è stata comminata la sanzione della censura (procedimento disciplinare n. 2/2022), confermata in sede di impugnazione;*
- b) *avere rifiutato di ricevere una comunicazione del Dirigente e avere tenuto comportamenti non consoni al ruolo di magistrato e al dovere di collaborazione con il Dirigente e il personale amministrativo, per cui è stata comminata la sanzione dell'ammonizione (procedimento disciplinare n. 1/2023). Avverso la pronuncia di primo grado è stato dichiarato irricevibile l'appello con pronuncia monocratica del Collegio Garante, censurata esclusivamente per tale profilo di rito dalla Corte EDU (sentenza Simoncini c. San Marino 9 aprile 2026, ricorso n. 3106/2024). Peraltro il Collegio Garante – ponendo rimedio alla violazione riscontrata dalla sentenza della Corte EDU - con ordinanza collegiale 23 settembre 2026 n. 2 ha ribadito l'irricevibilità del ricorso dell'Uditore Simoncini;*
- c) *avere ammesso prove in un giudizio risarcitorio civile in violazione di legge, delle convenzioni internazionali e delle raccomandazioni sovranazionali recepite dall'ordinamento sammarinese, compromettendo arbitrariamente i diritti e le libertà di una delle parti, vittima di fatti illeciti definitivamente accertati in sede penale (violenza di genere), per cui è stata comminata dal Consiglio Giudiziario la sanzione della destituzione (sentenza 11 luglio 2024 nel procedimento disciplinare n. 2/2023). Il giudice dell'impugnazione ha confermato la gravità dell'illecito disciplinare, ritenendo tuttavia di applicare la sanzione immediatamente meno grave della sospensione dalla retribuzione.*

III. *L'abuso del processo sistematicamente compiuto dall'Uditore Simoncini nei numerosi procedimenti in cui è stato parte, accertato e censurato dalle varie pronunce che lo hanno riguardato, come pure riferito nella Relazione Istruttoria;*

prende atto

della Relazione Istruttoria dell'8 settembre 2026 e di quanto emerso nel dibattito consiliare;

Ritenuto pertanto di condividere l'analisi dei fatti, contenuta nella Relazione Istruttoria, afferenti ai presupposti di idoneità e adeguatezza per l'assunzione da parte dell'Uditore Simoncini del ruolo e delle funzioni giurisdizionali di Commissario della Legge. I fatti e i



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

comportamenti sopra sinteticamente richiamati – autonomi e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto della sentenza della Corte EDU – inducono, all'evidenza, a rilevare il difetto dei pre-requisiti fondamentali di cui alla legge costituzionale n. 1/2021 (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), richiesti per l'esercizio della piena funzione giudicante;

manda

all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione della delibera e dell'allegata Relazione Istruttoria all'Agente di Governo per le determinazioni di competenza;

dichiara

la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, del Regolamento interno.”